

Spettacolo: dall'Inps le prime istruzioni sulla disciplina dell'indennità di discontinuità. Per l'anno 2023, domande a partire dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023 stato è pubblicato il Decreto Legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante: «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo».

L'Inps con messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 anticipa i chiarimenti sulla nuova prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all'anno 2023 che all'anno 2024.

Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati

all'emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all'emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;

la CIGD e l'ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Cumulo della pensione con i

redditi da lavoro autonomo. Le istruzioni per l'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi 2016

L'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, che, **ai fini dell'applicazione del divieto**, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno **sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017**, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 come da D.P.C.M. del 26 luglio 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016. Con riferimento a tale disciplina l'Inps con **messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017** fornisce i chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016. Di seguito il *link* al testo del [Msg Inps n. 4189 del 25 ottobre 2017](#).

[Messaggio INPS n. 4189 del 25 ottobre 2017](#), con oggetto: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – Cumulo della

pensione con i redditi da lavoro autonomo – Divieto – Dichiarazione reddituale – Dichiarazione RED, per comunicare all'ente erogante la prestazione previdenziale l'eventuale percezione di ulteriori redditi – Casi di esclusione, cumulabilità dei redditi e soggetti obbligati – Art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503